

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 747)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(SEGNI)

e dal Ministro del Turismo e dello Spettacolo

(TUPINI)

di concerto col Ministro ad interim del Tesoro

(TAMBRONI)

NELLA SEDUTA DEL 14 OTTOBRE 1959

Disciplina del rapporto di lavoro del personale estraneo all'Amministrazione dello Stato assunto per le esigenze dell'attività specializzata dei servizi dello spettacolo, informazioni e proprietà intellettuale

ONOREVOLI SENATORI. — La Presidenza del Consiglio dei ministri ed il Ministero del turismo e dello spettacolo, per le esigenze dell'attività specializzata relativa ai Servizi delle informazioni e della proprietà letteraria, artistica e scientifica nonché di quella relativa ai Servizi dello spettacolo, esigenze che non possono essere soddisfatte con il personale di ruolo, si avvalgono dell'opera di persone estranee all'Amministrazione dello Stato particolarmente esperte nelle materie di competenza dei Servizi stessi.

Si tratta di elementi che prestano la loro opera, per la quasi totalità, nel Servizio delle informazioni (radioricezioni e radiotrasmissioni da e per l'estero), nell'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica (re-

dazione e collaborazione a periodici in varie lingue; consulenza bibliografica e attività di recensione) e, in parte, nella Direzione generale dello spettacolo (esperti teatrali, musicali, cinematografici, eccetera), di persone, cioè, per le quali sono richieste conoscenze approfondite in determinati campi culturali. Per l'esperienza fatta in materia, confermata da quanto viene praticato all'estero, non si può prescindere dall'utilizzazione di elementi stranieri oppure di elementi nazionali non forniti dei titoli di studio comunemente richiesti per l'accesso alle carriere statali.

In dipendenza delle suesposte considerazioni come pure per la diversità degli orari e della natura delle prestazioni (soggetti tra l'altro alla mutevolezza dei programmi e del-

le esigenze di lavoro), è risultato consigliabile, anche ai fini della funzionalità e della economicità dei servizi, instaurare nei confronti del predetto personale un rapporto contrattuale di lavoro a termine rinnovabile, il quale però non fa sorgere, in ogni caso, rapporto di pubblico impiego.

Sin dal periodo prebellico si è fatto ricorso alla forma dell'incarico ai sensi dell'articolo 57 del regio decreto 8 maggio 1924, n. 843, che non costituiva alcun rapporto di impiego e che lasciava all'Amministrazione la facoltà di avvalersi, a carattere continuativo, dell'opera del personale incaricato, senza fissare limitazioni alla durata dell'incarico. Ora, per il disposto dell'articolo 380 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, tali incarichi non possono essere mantenuti con carattere di continuità e comunque non possono essere rinnovati per più di due volte. E poichè la maggior parte degli incarichi conferiti dai detti Servizi sono già stati rinnovati per più di due volte e non è, d'altra parte, possibile sostituire tutto il personale tecnico assunto per le esigenze dell'attività specializzata dell'Amministrazione con altrettanto personale che possieda la competenza speciale richiesta, si è posta la necessità di dare con urgenza una appropriata disciplina legislativa alla materia.

Con l'articolo 1 si pone la distinzione tra personale a contratto a termine rinnovabile e personale a prestazione saltuaria. In tal modo è data la possibilità all'Amministrazione di avvalersi di personale le cui prestazioni di carattere continuativo sono regolate da speciali contratti previsti dagli articoli 5, 6, 8 e 9, e di personale a prestazione

saltuaria, destinato a soddisfare esigenze particolari e temporanee dei servizi (articolo 10).

Si stabiliscono con l'articolo 2 le categorie del personale a contratto e con gli articoli 4 e 5 i criteri per garantire la selezione degli elementi da utilizzare nonchè particolari norme per contenere sia il numero che la spesa nei limiti strettamente necessari. Analogo criterio è osservato per il personale a prestazione saltuaria (articolo 10, comma secondo).

Quanto al trattamento di previdenza e assistenza a favore del personale a contratto non si è ritenuto di farne oggetto di particolare disciplina essendo la materia regolata dalle vigenti norme sull'E.N.P.A.S. riguardanti tutti i dipendenti statali.

Con l'articolo 7 si è prevista una indennità di liquidazione al termine del servizio.

Nell'articolo 9 si è ritenuto opportuno richiamare, per quanto non previsto nei precedenti articoli, le norme del Codice civile riguardanti il rapporto di impiego privato purchè compatibili con il rapporto regolato dalla presente legge.

Nell'articolo 13 è prevista transitoriamente una speciale proroga degli incarichi già conferiti, sino a quando avrà effetto il disciplinare previsto dall'articolo 8. E ciò allo scopo di evitare interruzioni nel funzionamento degli uffici.

Con l'articolo 14 si provvede a indicare i capitoli sui quali grava la spesa. Come si rileva, il provvedimento non comporta nuovi oneri, giacchè vengono utilizzati fondi già iscritti in bilancio. Delle maggiori spese per contributi di previdenza e assistenza si è tenuto conto negli stanziamenti indicati nello stesso articolo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La Presidenza del Consiglio dei ministri ed il Ministero del turismo e dello spettacolo, per le esigenze dell'attività specializzata relativa ai servizi delle informazioni e della proprietà letteraria, artistica e scientifica, nonchè di quella relativa ai servizi dello spettacolo, possono avvalersi dell'opera di persone estranee all'Amministrazione dello Stato particolarmente esperte nelle materie di competenza dei servizi stessi.

Il personale di cui al precedente comma si distingue in personale a contratto a termine rinnovabile e personale a prestazione saltuaria.

Art. 2.

Il personale a contratto a termine rinnovabile, assunto con le modalità stabilite nei successivi articoli per i servizi che richiedono prestazioni con carattere di continuità, è classificato nelle seguenti categorie, così raggruppate:

gruppo 1°: redattori, recensori, commentatori, traduttori, speakers, stenointerpreti e intercettatori, esperti statistici, bibliografici, musicali e cinematografici;

gruppo 2°: stenografi d'ufficio e redazionali, esperti fonografici, cinetecnici, radiotecnici;

gruppo 3°: operatori dei vari sistemi di scrittura multipla, operatori meccanografici e operatori cinematografici di cabina.

Art. 3.

Gli aspiranti all'assunzione a contratto debbono essere in possesso dei requisiti che saranno stabiliti per ciascuna categoria dai rispettivi Consigli di amministrazione.

Il possesso dei requisiti di cui al precedente comma è accertato dall'Amministrazione.

Art. 4.

I contingenti del personale a contratto sono stabiliti distintamente per ciascun gruppo su proposta dei relativi Consigli di amministrazione con decreto rispettivamente del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro e possono essere nello stesso modo modificati.

La retribuzione, distintamente per gruppo, è stabilita rispettivamente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, in misura non eccedente il limite massimo previsto dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, numero 767. Essa esclude ogni emolumento accessorio.

Art. 5.

Il personale a contratto è assunto, con la osservanza delle disposizioni della presente legge, su proposta di una speciale Commissione, i cui membri ed il presidente sono designati dai competenti Consigli di amministrazione.

L'assunzione in servizio è fatta per un triennio. I primi sei mesi sono considerati periodo di prova, durante il quale il personale può essere licenziato qualora, a giudizio dell'Amministrazione, la prova stessa abbia dato esito negativo; successivamente il licenziamento del personale, prima della scadenza del contratto, può essere effettuato, su conforme parere del competente Consiglio di amministrazione, sentita la Commissione di cui al primo comma, solo per i seguenti motivi:

- a) scarso rendimento;
- b) cattiva condotta;
- c) gravi motivi disciplinari;
- d) abbandono del servizio.

Il licenziamento può anche essere disposto, con preavviso di un mese, in caso di riduzione o soppressione dei servizi o di riduzione del personale, ovvero per sopravvenuta inidoneità alle mansioni.

Art. 6.

Il rinnovo del contratto, per periodi triennali, è disposto sentito il parere del Consiglio di amministrazione.

Il servizio prestato oltre la data di scadenza del triennio senza che sia intervenuta da parte dell'Amministrazione la esplicita comunicazione della rinnovazione del contratto, non costituisce titolo per la rinnovazione stessa, ma dà diritto soltanto alla corresponsione della retribuzione per il periodo prestato oltre tale data.

Il personale a contratto che prima del termine del periodo triennale intenda lasciare il servizio deve dare un preavviso per iscritto di almeno due mesi.

Art. 7.

Al momento della cessazione del rapporto, al personale a contratto avente almeno un anno di servizio, è corrisposta una indennità commisurata ad una mensilità della retribuzione, in godimento all'atto della cessazione stessa, per ciascun anno di servizio o frazione di anno superiore a sei mesi.

L'indennità non è dovuta nel caso di licenziamento per i motivi indicati alle lettere b), c) e d) dell'articolo 5, ed è ridotta di un terzo in caso di dimissioni non precedute dal preavviso di cui all'ultimo comma dell'articolo 6.

Nel caso di decesso l'indennità è corrisposta al coniuge non separato legalmente per sua colpa e ai figli minori.

Art. 8.

Nel contratto di cui agli articoli precedenti sono specificati le generalità, il gruppo, la categoria, la natura del servizio e la

retribuzione spettante. Sono, altresì, riportate le disposizioni della presente legge concernenti la disciplina del contratto nonché quelle contenute in apposito disciplinare da emanare dall'Amministrazione interessata d'intesa con il Ministero del tesoro, non oltre un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.

Per quanto non previsto negli articoli precedenti si applicano le disposizioni che regolano il rapporto di impiego privato purché non incompatibili con la presente legge.

Art. 10.

Il personale a prestazione saltuaria è utilizzato per esigenze particolari e temporanee dei servizi.

Con decreto rispettivamente del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinati i criteri concernenti le prestazioni e i relativi compensi, nonché, per ogni esercizio finanziario, i limiti numerici e di spesa.

Art. 11.

Il personale di cui al precedente articolo 10 non ha diritto ad alcun trattamento di previdenza e di quiescenza, nè ad indennità di licenziamento.

Art. 12.

Le prestazioni rese in applicazione della presente legge non fanno sorgere, in ogni caso, rapporto di pubblico impiego.

Art. 13.

Gli incarichi già conferiti a norma dell'articolo 380 del testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati

civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per le speciali esigenze indicate nei precedenti articoli, sono prorogati sino alla data in cui ha effetto il disciplinare previsto dall'articolo 8.

Art. 14.

La spesa annua per il personale a contratto a termine rinnovabile di cui all'articolo 2 e quella per il personale a prestazione saltuaria di cui all'articolo 10 è stabilita, rispettivamente, nel limite massimo di lire 114.000.000 e di lire 139.292.000.

All'onere di complessive lire 253.292.000 si farà fronte mediante riduzione degli stanziamenti di cui ai capitoli n. 141 (lire 82

milioni), n. 157 (lire 1.700.000), n. 158 (lire 60.604.000), n. 159 (lire 6.488.000), n. 167 (lire 2.000.000), n. 173 (lire 91.000.000), n. 174 (lire 6.000.000), n. 177 (lire 3.500.000) dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1959-60 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

L'assegnazione annua di lire 26.000.000 prevista a favore della Discoteca di Stato dall'articolo 1 della legge 4 febbraio 1958, n. 27, ed iscritta, per l'esercizio finanziario 1959-60, al citato capitolo 177 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, è ridotta a lire 22.500.000.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.